

Il passaggio generazionale nell'impresa

UN'OPPORTUNITÀ PER L'IMPRENDITORE

Presto o tardi tutti gli imprenditori si trovano ad affrontare il problema del passaggio generazionale. Si tratta di un momento particolarmente critico nella vita dell'impresa, non solo per i profili economici, patrimoniali e finanziari, bensì anche per le relazioni interpersonali che intercorrono tra i soggetti interessati. Questo tipo di situazioni, ove non gestite in modo corretto, possono generare gravi conflitti, che spesso portano a conseguenze negative sia per l'impresa che per la famiglia.

Da qui l'importanza di conoscere gli strumenti giuridici che il sistema normativo mette a disposizione dell'imprenditore per gestire il passaggio generazionale, comprendendo altresì l'importanza di affrontare per tempo tale passaggio, auspicabilmente affidandosi a professionisti che abbiano una specifica esperienza in materia e che siano in grado di fornire la necessaria assistenza nell'individuare la soluzione più adatta al caso specifico e nel predisporre i vari atti (sotto il profilo legale, tributario, finanziario), nell'ottica di salvaguardare la continuità dell'impresa e di definire correttamente i rapporti interfamiliari.

Programmare oggi il passaggio generazionale può rappresentare un'opportunità per l'imprenditore anche in ragione dell'attuale regime fiscale e dei contributi messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento.

Per lungo (forse troppo) tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni a causa di morte, concepite in un sistema socio economico del tutto diverso da quello attuale, sono rimaste indifferenti



rispetto alla qualità dei beni che formavano oggetto di successione.

L'imprenditore che intendeva trasferire l'impresa aveva a disposizione due strumenti, il testamento e la donazione. Entrambi non davano (e non danno) alcuna garanzia di stabilità all'attribuzione, potendo dare luogo ad azioni giudiziali (azione di riduzione e/o collazione) da parte degli altri successori, volte a caducare l'atto dispositivo.

Già nel 1994 con la Raccomandazione 94/1069/CE e poi nel 1998 con la Comunicazione 98/C 93/02, la Comunità Europea invitava gli Stati Membri "ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese" e "sensibiliz-

Programmare oggi il passaggio generazionale può rappresentare un'opportunità per l'imprenditore anche in ragione dell'attuale regime fiscale e dei contributi messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento.

zare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita", individuando quale strumento i "patti d'impresa o (...) accordi di famiglia".

Nel tentativo di sopperire alla inadeguatezza della rigida disciplina delle successioni e di recepire le raccomandazioni comunitarie, con la legge n. 55 del 14 febbraio 2006 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del **patto di famiglia** disciplinato dagli artt. 768 bis e ss. c.c..

Il patto di famiglia costituisce un'eccezione al divieto di patti successori; in estrema sintesi, il patto di famiglia è un contratto con il quale l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda (o le partecipazioni socie-

rubrica in collaborazione con



tarie quando l'impresa è svolta attraverso una struttura societaria) ad uno o più discendenti (figli o nipoti), con il consenso del coniuge e di coloro che sarebbero legittimari (eredi necessari) se la successione si aprisse in quel momento; chi riceve l'azienda o le partecipazioni societarie deve liquidare gli altri legittimari, corrispondendo loro una somma di denaro (o beni in natura) pari alla quota di eredità che spetterebbe loro a titolo di legittima, a meno che non vi rinunciino in tutto o in parte.

Con il patto di famiglia l'imprenditore può programmare il passaggio generazionale quando è ancora in vita e raggiungere una decisione condivisa, che non potrà essere messa in discussione al momento dell'apertura della successione, evitando così il rischio che eventuali controversie tra gli eredi possano determinare la disgregazione dell'impresa e della famiglia. Tutti i trasferimenti compresi nel patto di famiglia sono definitivi e in sede di apertura della successione del disponente non potranno essere contestati, nemmeno da eventuali legittimari sopravvenuti (si pensi all'ipotesi in cui dopo la conclusione del contratto l'imprenditore abbia nuovi figli).

Uno degli aspetti più interessanti della disciplina del patto di famiglia riguarda la valutazione del bene. La liquidazione dei legittimari avviene infatti sulla base del valore dell'azienda o delle partecipazioni societarie al momento della conclusione del patto di famiglia, liberamente determinato di comune accordo dai partecipanti, che rimane così definitivamente fissato.

L'aspetto più problematico della disciplina del patto di famiglia è rappresentato dalla liquidazione dei legittimari, che ai sensi dell'art. 768 quater c.c. deve essere effettuata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie, che potrebbe non disporre delle risorse necessarie.



È peraltro possibile individuare diverse soluzioni per ottenere il risultato desiderato: l'introduzione di clausole contrattuali volte a consentire che il pagamento avvenga in un momento successivo oppure in via dilazionata; il ricorso al credito bancario (da negoziarsi con adeguati strumenti volti a dimostrare l'esistenza del merito creditizio sia sotto il profilo della capacità di rimborso che sotto quello dell'adeguatezza delle garanzie); l'intervento dell'imprenditore disponente (o di un soggetto terzo), dovendosi in questo caso adottare particolari accorgimenti al fine di evitare che l'attribuzione sia considerata una donazione pura e semplice.

Il patto di famiglia è inoltre soggetto ad un regime fiscale estremamente vantaggioso. Il trasferimento dell'azienda è esente dalle imposte di successione e donazione (a condizione che gli assegnatari continuino l'attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni) e dalle imposte ipocatastali.

Il patto di famiglia può essere stipulato solo se viene raggiunto un accordo con tutti i legittimari. Quando ciò non è possibile esistono altri strumenti per realizzare un passaggio generazionale stabile e definitivo.

Uno degli strumenti che può essere utilizzato è il **family buy out**, operazione che consente l'acquisto dell'azienda da parte dell'erede "designato", anche se sfornito della finanza necessaria, ottenendo la stessa tramite un finanziamento bancario, mettendo a garanzia l'azienda stes-

sa o le quote della società proprietaria dell'azienda e provvedendo poi al rimborso del finanziamento mediante il cash flow generato dall'azienda così acquistata. Altra soluzione è quella del **rent to buy d'azienda**, che coniuga l'esigenza di assicurare immediatamente la disponibilità dell'azienda, lasciando alla decisione dell'affittuario la scelta di esercitare o meno l'opzione all'acquisto, imputando in tal caso a prezzo le somme nel frattempo versate a titolo di canoni. Da ultimo è possibile fare ricorso al **Trust**. La finalità principale del trust è quella di evitare la dispersione dell'azienda, attribuendo al trustee (che potrà essere anche uno dei discendenti) la gestione della stessa nell'interesse di tutti gli eredi e nel rispetto delle quote di legittima.

La Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione delle imprese che intendono effettuare il passaggio generazionale contributi per le spese legali, amministrative e di consulenza e per le spese di consulenza per l'attività di formazione e di tutoraggio delle figure professionali destinate a condurre l'azienda in seguito al passaggio generazionale e per l'attività di pianificazione strategica.

Informazioni

Ulteriori informazioni su questo argomento o su fattispecie correlate possono essere richieste a: avv. Fabrizio Marchionni e avv. Giorgia Martinelli, +39 0461 23100 - 260200 - 261977 - email fm@slm.tn.it - gm@slm.tn.it.

SLM Studio Legale Marchionni & Associati

Sede di TRENTO

Viale San Francesco
d'Assisi, 8
38122 TRENTO
T. 0461 231000-
260200-261977
F. 0461 269518
studio@slm.tn.it
www.slm.tn.it

Sede di CLES (TN)

Piazza Granda, 44
38023 CLES (TN)
T. 0463 600028
F. 0463 608271

Sede di VESTONE (BS)

Via Guglielmo
Marconi, 4
25078 Vestone (BS)
T. 0365 820457
F. 0365 879316